



**Politecnico
di Torino**

Regolamento per il conferimento degli incarichi per attività di insegnamento e per attività seminariali in ambito didattico

Emanato con Decreto Rettorale n. 786 del 28 luglio 2022

Sommario

Art. 1 – Finalità e ambiti di applicazione	3
Parte I – Incarichi per attività di insegnamento ai sensi del comma 2 dell’art. 23 della Legge 240/2010	3
Titolo I - Norme comuni	3
Art. 2 – Ambito di applicazione.....	3
Art. 3 – Albo	3
Art. 3.1 – Inserimento negli Albi: valutazione di idoneità	5
Art. 4 – Avvisi di vacanza.....	6
Titolo II – Conferimento incarichi per attività di insegnamento.....	6
Art. 5 – Conferimento di incarichi didattici tramite Albo per i corsi di Laurea e Laurea Magistrale	6
Art. 6 - Conferimento di incarichi didattici tramite Albo per i corsi di Master e Formazione Permanente.....	7
Art. 7 - Conferimento di incarichi didattici tramite Albo per i corsi di Dottorato di ricerca.....	7
Art. 8 - Conferimento di incarichi didattici tramite Albo per i Progetti Speciali..	8
Parte II – Incarichi diretti per attività di insegnamento ai sensi dei commi 1 e 3 dell’art. 23 della Legge 240/2010.....	9
Art. 9 – Conferimento incarichi diretti ai sensi del comma 1 dell’art. 23 della Legge 240/2010 per i corsi di Laurea e Laurea Magistrale e per i Progetti Speciali.....	9
Art. 10 - Conferimento di incarichi diretti ai sensi del comma 1 dell’art. 23 della Legge 240/2010 nei corsi di Master e Formazione Permanente.....	9
Art. 11 - Conferimento di incarichi diretti ai sensi del comma 1 dell’art. 23 della Legge 240/2010 nei corsi di Dottorato di ricerca.....	10
Art. 12 – Conferimento di incarichi diretti ai sensi del comma 3 dell’art. 23 della Legge 240/2010 con riferimento alle attività didattiche di cui all’art. 1	10
Parte III - Incarichi per attività didattica seminariale	10
Art. 13 – Incarichi per attività didattica seminariale.....	10
Parte IV - Norme generali e comuni	11
Art. 14 – Attribuzione, revoca degli incarichi didattici e trattamento economico/previdenziale	11
Art. 15 – Diritti e doveri – Incompatibilità	12
Art. 16 – Norme finali e transitorie, rinvii ed entrata in vigore	14

Art. 1 – Finalità e ambiti di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità, i criteri e le procedure per il conferimento di incarichi per attività di insegnamento e per attività seminariali dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale, dei Corsi di Dottorato di ricerca, dei Corsi di Specializzazione e dei Corsi di Master e Formazione permanente, del Politecnico di Torino, non attribuiti a docenti del Politecnico di Torino, ai sensi della normativa vigente, in particolare del D.P.R. 382/1980, della L. 341/1990 e della L. 240/2010.
2. Il presente Regolamento si applica altresì ai percorsi a carattere incrementale e/o di natura internazionale rispetto ai Corsi di Laurea e ai Corsi di Laurea Magistrale (anche al di fuori dell'offerta formativa istituzionale dell'Ateneo) denominati Progetti Speciali.
3. Relativamente alle tipologie di attività didattica e all'organizzazione della didattica si rimanda al Regolamento di Ateneo in materia, al Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca e al Regolamento della Scuola di Master e Formazione Permanente.

Parte I – Incarichi per attività di insegnamento ai sensi del comma 2 dell'art. 23 della Legge 240/2010

Titolo I - Norme comuni

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Per il conferimento di incarichi di insegnamento a titolo oneroso (titolarità di insegnamenti o moduli curriculari, incarichi di collaborazione di carattere sussidiario alla titolarità e incarichi di supporto alla didattica) -nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio e al fine di far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative- il Politecnico di Torino ricorre alle seguenti procedure di selezione dettagliate negli articoli successivi:
 - a. costituzione di un Albo di soggetti idonei per attività didattica, di seguito denominato Albo, articolato per settori scientifici disciplinari (SSD) periodicamente aggiornato, da cui attingere per l'affidamento di incarichi nel SSD di riferimento;
 - b. emanazione di avvisi di vacanza.
2. Le domande per accedere alle procedure del comma 1 devono essere presentate esclusivamente mediante un'apposita procedura informatica guidata attraverso cui il/la candidato/a deve autocertificare il possesso dei requisiti e delineare in modo specifico gli elementi oggetto di valutazione di cui al presente Regolamento.
3. Il trattamento economico dei contratti di cui al presente Titolo è definito dal Consiglio di Amministrazione nei limiti fissati dal Decreto Ministeriale di cui al comma 2 dell'art. 23 della Legge n. 240/2010.

Art. 3 – Albo

1. Per il conferimento di incarichi didattici di cui alla Parte I del presente Regolamento, il Politecnico di Torino si avvale di un Albo, articolato per settori scientifici disciplinari, suddiviso in tre diversi elenchi:
 - a. "titolari" per la titolarità di insegnamenti o di moduli;
 - b. "collaboratori" per le collaborazioni didattiche di carattere sussidiario alla titolarità;
 - c. "tutori" per le attività di supporto alla didattica.
2. Gli elenchi di coloro che hanno ottenuto l'idoneità sono aggiornati annualmente per tutti gli SSD presenti nell'offerta formativa dell'Ateneo per l'anno accademico di riferimento mediante la pubblicazione di specifici avvisi di selezione emanati dal Rettore o suo/a delegato/a. Gli avvisi devono indicare le modalità di presentazione delle domande, la documentazione da presentare, i SSD banditi, i requisiti richiesti per partecipare alla selezione, le informazioni riguardanti i criteri di valutazione delle domande pervenute e di attribuzione degli incarichi didattici ai sensi del presente Regolamento nonché i termini per proporre ricorso e l'Autorità competente. Gli avvisi

di selezione sono pubblicati per almeno 14 giorni naturali e consecutivi sull'Albo Ufficiale online e sul sito web del Politecnico di Torino.

3. È possibile presentare domanda per un massimo di tre SSD e i relativi SSD affini, se selezionati (ad esclusione dell'eventuale SSD di cui ai commi 6 e 7, specificando, per ogni SSD, per quale/i elenco/elenchi si richiede l'idoneità).
4. Le domande sono valutate da Commissioni giudicatrici nominate, per ciascun SSD, dal Rettore su proposta della struttura didattica competente. Ciascuna Commissione è costituita da almeno tre componenti scelti tra docenti di ruolo e ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 c. 3 lettera b) della Legge 240/2010 in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) appartenenti ai ruoli del Politecnico o di altri Atenei e, per quanto possibile, nel rispetto del principio di rotazione e di rappresentanza di genere. La maggioranza dei componenti deve appartenere ai ruoli del Politecnico. Le Commissioni giudicatrici rimangono in carica per tre anni accademici; nel caso di interruzione anticipata del mandato, viene nominato/a un/a sostituto/a per lo scorcio di mandato. I nominativi dei componenti delle Commissioni giudicatrici sono pubblicati sul sito web dell'Ateneo.
5. Coloro che hanno presentato domanda e saranno valutati positivamente a seguito della procedura di selezione, di cui ai successivi commi del presente articolo, otterranno un'idoneità di durata di tre anni accademici. Per tutta la durata della stessa essi saranno inseriti nell'elenco/negli elenchi per cui avranno richiesto e conseguito l'idoneità e potranno ricevere eventuali incarichi didattici. L'idoneità non costituisce pertanto alcuna garanzia di attribuzione di incarico. Le Commissioni giudicatrici effettuano una valutazione della candidatura procedendo dalla titolarità al tutoraggio formulando un solo giudizio motivato che attribuisce l'idoneità a cascata nel seguente ordine: titolarità, collaborazione, tutoraggio.
6. Entrano di diritto nell'Albo, senza valutazione, in tutti gli elenchi selezionati all'atto della presentazione della domanda, le seguenti categorie:
 - a. docenti di ruolo e ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 lettera a) e b) della Legge 240/2010 presso il Politecnico di Torino cessati dal servizio (fatte salve le disposizioni ai sensi dell'art. 25 della Legge 724/1994, citate nel successivo art. 15 comma 15 del presente Regolamento) nello stesso SSD cui afferivano prima della cessazione dal servizio e in SSD affini se selezionati;
 - b. professori e ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 lettera b) in servizio presso altre Università nel SSD di loro afferenza e in SSD affini se selezionati;
 - c. soggetti vincitori di procedure di selezione per la copertura di posti di professore di I fascia e di II fascia, e di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 240/2010 presso il Politecnico di Torino, che non si siano ancora perfezionate con la conclusiva delibera degli organi di governo ma i cui atti siano stati approvati, nel SSD cui afferiranno e in SSD affini se selezionati; a tali soggetti potrà essere conferito un incarico didattico tramite la stipula di un contratto di diritto privato, che sarà rescisso al momento dell'effettiva presa di servizio. L'attività didattica prestata prima della data dell'effettiva presa di servizio come personale docente e ricercatore, sarà, su richiesta, conteggiata nel compito didattico atteso;
 - d. soggetti in possesso dell'ASN in corso di validità nel SSD in cui hanno conseguito l'ASN e in SSD affini se selezionati.
7. Entrano di diritto nell'Albo, senza valutazione, negli elenchi di collaboratori e tutori, se selezionati, su presentazione di domanda le seguenti categorie:
 - a. ricercatori a tempo indeterminato o a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 240/2010 in servizio presso altre Università nel SSD di loro afferenza e in SSD affini se selezionati;
 - b. soggetti vincitori di procedure di selezione per la copertura di posti di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 240/2010 presso il Politecnico di Torino che non si siano ancora perfezionate con la conclusiva delibera degli organi di governo ma i cui atti siano stati approvati, nel SSD cui

afferiranno e in SSD affini se selezionati; a tali soggetti potrà essere conferito un incarico didattico tramite la stipula di un contratto di diritto privato, che sarà rescisso al momento dell'effettiva presa di servizio. L'attività didattica prestata prima della data dell'effettiva presa di servizio come personale docente e ricercatore, sarà conteggiata, su richiesta, nel compito didattico atteso.

- c. coloro che sono iscritti a Corsi di Dottorato di Ricerca del Politecnico di Torino e a Corsi di Dottorato di Ricerca Interateneo, nel SSD di afferenza dei loro Tutori accademici e in SSD affini se selezionati;
 - d. titolari di assegno di Ricerca del Politecnico di Torino nel SSD di afferenza del proprio Responsabile scientifico e in SSD affini se selezionati.
8. Per le categorie indicate nei commi 6 e 7 l'inserimento di diritto nell'Albo è possibile in qualunque periodo dell'anno, previa verifica della effettiva appartenenza alla categoria dichiarata nella domanda. L'inserimento nell'Albo in SSD diversi da quelli previsti dai commi succitati, avviene a condizione di presentazione di domanda in risposta agli avvisi di selezione di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 3.1 – Inserimento negli Albi: valutazione di idoneità

1. Per poter accedere alla valutazione di idoneità è considerato requisito necessario il possesso di un titolo di laurea italiano o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
2. Sono oggetto di valutazione i seguenti titoli, non indicati in ordine di priorità:
 - a. dottorato di ricerca, specializzazione, corsi di perfezionamento *post lauream*, master universitari, ecc;
 - b. abilitazione all'esercizio della professione o di titoli equivalenti conseguiti all'estero;
 - c. certificazioni di risultati professionali particolarmente rilevanti nell'ambito del SSD;
 - d. attività di ricerca;
 - e. eventuali pubblicazioni (massimo tre) di ogni tipo in relazione alla loro pertinenza ai contenuti del SSD;
 - f. adeguata qualificazione professionale, attestata tramite esperienze maturate e/o corsi di formazione e aggiornamento professionale e abilitazioni professionali;
 - g. abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della L. 240/2010;
 - h. esperienza professionale degli ultimi cinque anni particolarmente rilevante in relazione ai contenuti del SSD;
 - i. attività didattica prestata negli anni precedenti in ambito accademico.
3. Ai fini dell'attribuzione dell'idoneità, la Commissione esamina i titoli presentati dal/la candidato/a per accertarne la congruenza del profilo scientifico e didattico, nonché la pertinenza e la rilevanza delle attività svolte riconducibili al SSD selezionato.
4. Relativamente, inoltre, alla lettera i. del comma 2, la procedura informatica renderà disponibile alla Commissione gli incarichi didattici già svolti negli anni precedenti presso il Politecnico di Torino e la relativa valutazione da parte del Comitato Paritetico per la Didattica, ove prevista. Coloro che in anni precedenti abbiano riportato una valutazione negativa, che evidenzii criticità nei questionari del Comitato Paritetico per la Didattica per la presenza di giudizi negativi da parte della componente studentesca, non possono ottenere l'idoneità a svolgere attività didattica ed essere inseriti negli Albi, salvo che la Commissione giudicatrice valuti che i giudizi negativi attengano a parametri di rilevanza marginale ai fini della qualità della didattica. La preclusione dovuta alle criticità nei questionari di cui sopra opera indipendentemente dall'insegnamento cui è riferita la valutazione negativa.
5. I verbali delle Commissioni riportano i giudizi motivati per tutti coloro che hanno presentato domanda. Gli atti sono approvati dal Rettore, o suo/a delegato/a, e di essi è data pubblicità.

Art. 4 – Avvisi di vacanza

1. Per il conferimento di incarichi didattici di cui alla Parte I del presente Regolamento, il Politecnico di Torino può ricorrere ad avvisi di vacanza ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera b), nei casi in cui:
 - a. nell'Albo di cui all'art. 3 non siano presenti soggetti idonei;
 - b. nell'Albo di cui all'art. 3 tra i soggetti idonei ivi presenti, nessuno abbia le competenze specifiche richieste per un determinato incarico didattico, come dichiarato a verbale dalla Commissione Giudicatrice di cui all'art. 5, 6 e 7;
 - c. le caratteristiche dell'incarico didattico ne richiedano una specifica selezione. Per questi casi sarà necessaria una richiesta motivata presentata dalla struttura didattica competente. Possono rientrare in questa tipologia incarichi di valenza internazionale e incarichi riferiti ad attività didattiche con SSD non compresi nell'offerta formativa dell'Ateneo di cui all'art. 3 comma 2 o a cui non è possibile ricondurre uno specifico SSD.
2. Gli avvisi devono indicare le modalità e termini di presentazione delle domande, la documentazione da presentare, la denominazione dell'insegnamento o degli insegnamenti, il relativo settore scientifico disciplinare, se presente, il numero dei crediti formativi, l'ammontare del compenso lordo percipiente, i requisiti e i titoli per la valutazione nonché i termini per proporre ricorso e l'Autorità competente.
3. Gli avvisi di vacanza sono emanati dal Direttore della struttura didattica competente per almeno 7 giorni consecutivi sull'Albo Ufficiale online e sul sito web del Politecnico di Torino.
4. I requisiti, i titoli di valutazione utilizzati dalla Commissioni Giudicatrici sono definiti nell'Avviso con riferimento all'art. 3.1 e al Titolo II e danno origine a una graduatoria di merito che avrà validità esclusivamente per l'anno accademico a cui si riferisce l'avviso.
5. Gli atti, cui è data pubblicità, sono approvati dal Direttore della struttura didattica competente.

Titolo II – Conferimento incarichi per attività di insegnamento

Art. 5 – Conferimento di incarichi didattici tramite Albo per i corsi di Laurea e Laurea Magistrale

1. Ai fini del conferimento di incarichi didattici viene pubblicato, entro il mese di maggio di ciascun anno, l'elenco delle attività didattiche dell'anno accademico successivo non attribuite dalle strutture didattiche competenti al personale docente del Politecnico di Torino. L'elenco, pubblicato sul sito web del Politecnico di Torino, potrà essere successivamente aggiornato in caso di sopraggiunte esigenze didattiche.
2. Gli incarichi didattici sono conferiti da Commissioni giudicatrici nominate, per ciascun SSD, dal Rettore su proposta della struttura didattica competente composte come indicate all'art. 3 comma 4.
3. Gli incarichi didattici saranno attribuiti, previa valutazione comparativa di coloro che sono risultati idonei sulla base dei titoli che ciascuna Commissione giudicatrice avrà individuato tra quelli previsti dall'art. 3.1 comma 2, al fine di accertare la congruenza del profilo scientifico e didattico, nonché la pertinenza e la rilevanza delle attività svolte con riferimento ai singoli insegnamenti da assegnare. Limitatamente all'attribuzione di incarichi di collaborazione di carattere sussidiario alla titolarità e di incarichi di supporto alla didattica, la Commissione giudicatrice potrà valutare tra i titoli l'essere iscritto a Corsi di Dottorato di Ricerca del Politecnico di Torino e a Corsi di Dottorato di Ricerca Interateneo, nonché essere assegnista di ricerca del Politecnico di Torino.
4. A coloro che in anni precedenti abbiano riportato una valutazione negativa nei questionari del Comitato Paritetico per la Didattica, ove prevista, non possono essere conferiti incarichi didattici, salvo che la Commissione giudicatrice valuti che i giudizi

negativi attengano a parametri di rilevanza marginale ai fini della qualità della didattica.

5. In caso di incarichi composti da più settori scientifico disciplinari verrà nominata, con decreto rettorale, una Commissione giudicatrice mista. La Commissione potrà conferire gli incarichi attingendo dall'elenco dei soggetti idonei di tutti i settori scientifico disciplinari che compongono l'insegnamento.
6. Nel caso in cui non sia possibile procedere con il conferimento dell'incarico didattico attingendo dall'elenco dei soggetti idonei nel SSD di riferimento o nel caso in cui non siano presenti soggetti idonei, la Commissione giudicatrice può attingere dall'elenco di SSD affine/i.
7. I verbali delle Commissioni riportano per ciascun incarico da affidare, le motivazioni della scelta del/la candidato/a maggiormente qualificato/a.
8. Gli atti, cui è data pubblicità, sono approvati dal Direttore della struttura didattica competente.
9. Gli incarichi attribuiti ai sensi del presente articolo possono essere rinnovati sui medesimi insegnamenti, a parità di soggetti idonei presenti nell'Albo, successivamente all'aggiornamento annuale, nel SSD interessato, senza ulteriori valutazioni da parte delle Commissioni giudicatrici e indipendentemente dal periodo di validità dell'idoneità, dalla struttura didattica competente di afferenza dell'incarico didattico fino a un massimo di tre anni accademici. La struttura didattica competente attesta l'esito positivo dell'attività didattica svolta, la sussistenza dell'esigenza didattica e acquisisce il parere, se previsto, della struttura didattica di riferimento.

Art. 6 - Conferimento di incarichi didattici tramite Albo per i corsi di Master e Formazione Permanente

1. Per i Corsi di Master e di Formazione Permanente, la Commissione giudicatrice è nominata all'interno della proposta di istituzione/attivazione del corso e, di norma, è composta da tre docenti del Politecnico che compongono il Comitato Scientifico di ciascuna iniziativa. Il suo mandato è circoscritto alla durata dell'iniziativa stessa.
2. Gli incarichi didattici saranno attribuiti, previa valutazione comparativa di coloro che sono risultati idonei, sulla base dei titoli che ciascuna Commissione giudicatrice avrà individuato tra quelli previsti dall'art. 3.1 comma 2, al fine di accertare la congruenza del profilo scientifico e didattico, nonché la pertinenza e la rilevanza delle attività svolte con riferimento ai singoli insegnamenti da assegnare.
3. Nel caso in cui non sia possibile procedere con il conferimento dell'incarico didattico attingendo dall'elenco dei soggetti idonei nel SSD di riferimento o nel caso in cui non siano presenti soggetti idonei, la Commissione giudicatrice può attingere dall'elenco di SSD affine/i.
4. I verbali delle Commissioni riportano, per ciascun incarico da affidare, le motivazioni della scelta del/la candidato/a maggiormente qualificato/a.
5. Gli atti, cui è data pubblicità, sono approvati dal Direttore della Scuola di Master e Formazione Permanente.
6. Gli incarichi attribuiti ai sensi del presente articolo possono essere rinnovati sui medesimi insegnamenti, a parità di soggetti idonei presenti nell'Albo, successivamente all'aggiornamento annuale, nel SSD interessato, senza ulteriori valutazioni da parte delle Commissioni giudicatrici e indipendentemente dal periodo di validità dell'idoneità, dal Comitato Scientifico dell'iniziativa a cui afferisce l'incarico didattico, fino a un massimo di tre anni accademici. Il Comitato Scientifico attesta l'esito positivo dell'attività didattica svolta e la sussistenza dell'esigenza didattica.

Art. 7 - Conferimento di incarichi didattici tramite Albo per i corsi di Dottorato di ricerca

1. Per i Corsi di Dottorato di ricerca, la Commissione giudicatrice è nominata dal Responsabile della Struttura didattica competente/Rettore e, di norma, è composta

da tre docenti del Politecnico che afferiscono al Collegio dei Docenti di ciascun Corso. In caso di conferimento di incarichi didattici relativi ad attività di carattere trasversale, la Commissione giudicatrice è individuata dal Direttore della Scuola.

2. Gli incarichi didattici saranno attribuiti, previa valutazione comparativa di coloro che sono risultati idonei, sulla base dei titoli che ciascuna Commissione giudicatrice avrà individuato tra quelli previsti dall'art. 3.1 comma 2, al fine di accertare la congruenza del profilo scientifico e didattico, nonché la pertinenza e la rilevanza delle attività svolte con riferimento ai singoli insegnamenti da assegnare.
3. Nel caso in cui non sia possibile procedere con il conferimento dell'incarico didattico attingendo dall'elenco dei soggetti idonei nel SSD di riferimento o nel caso in cui non siano presenti soggetti idonei, la Commissione giudicatrice può attingere dall'elenco di SSD affine/i.
4. I verbali delle Commissioni riportano per ciascun incarico da affidare, le motivazioni della scelta del/la candidato/a maggiormente qualificato/a.
5. Gli atti, cui è data pubblicità, sono approvati dal Direttore della Scuola di Dottorato.
6. Gli incarichi attribuiti ai sensi del presente articolo possono essere rinnovati sui medesimi insegnamenti, a parità di soggetti idonei presenti nell'Albo, successivamente all'aggiornamento annuale, nel SSD interessato, senza ulteriori valutazioni da parte delle Commissioni giudicatrici e indipendentemente dal periodo di validità dell'idoneità, dalla struttura didattica competente di afferenza dell'incarico didattico, fino a un massimo di tre anni accademici. La struttura didattica competente attesta l'esito positivo dell'attività didattica svolta e la sussistenza dell'esigenza didattica.

Art. 8 - Conferimento di incarichi didattici tramite Albo per i Progetti Speciali

1. Per i Progetti Speciali le Commissioni giudicatrici sono nominate dal Rettore su proposta degli organi o commissioni competenti istituite nell'ambito degli stessi Progetti e sono, di norma, composte da almeno tre componenti scelti tra docenti di ruolo e ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 c. 3 lettera b) della Legge 240/2010 in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) appartenenti ai ruoli del Politecnico. Il mandato delle Commissioni è circoscritto alla durata delle iniziative.
2. Gli incarichi didattici saranno attribuiti, previa valutazione comparativa di coloro che sono risultati idonei, sulla base dei titoli che ciascuna Commissione giudicatrice avrà individuato tra quelli previsti dall'art. 3.1 comma 2, al fine di accertare la congruenza del profilo scientifico e didattico, nonché la pertinenza e la rilevanza delle attività svolte con riferimento ai singoli insegnamenti da assegnare.
3. Nel caso in cui non sia possibile procedere con il conferimento dell'incarico didattico attingendo dall'elenco dei soggetti idonei nel SSD di riferimento o nel caso in cui non siano presenti soggetti idonei, la Commissione giudicatrice può attingere dall'elenco di SSD affine/i.
4. I verbali delle Commissioni riportano per ciascun incarico da affidare, le motivazioni della scelta del/la candidato/a maggiormente qualificato/a.
5. Gli atti, cui è data pubblicità, sono approvati dal Responsabile/Coordinatore del Progetto.
6. Gli incarichi attribuiti ai sensi del presente articolo possono essere rinnovati, fino a un massimo di tre anni accademici, sui medesimi insegnamenti, a parità di soggetti idonei presenti nell'Albo, successivamente all'aggiornamento annuale, nel SSD interessato, senza ulteriori valutazioni da parte delle Commissioni giudicatrici e indipendentemente dal periodo di validità dell'idoneità, dagli organi/commissioni dei Progetti che ne attesta l'esito positivo dell'attività didattica svolta e la sussistenza dell'esigenza didattica.

Parte II – Incarichi diretti per attività di insegnamento ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art. 23 della Legge 240/2010

Art. 9 – Conferimento incarichi diretti ai sensi del comma 1 dell'art. 23 della Legge 240/2010 per i corsi di Laurea e Laurea Magistrale e per i Progetti Speciali

1. Possono essere stipulati, anche sulla base di specifiche convenzioni con enti pubblici e istituzioni di ricerca, di cui all'art. 8 del DPCM 30.12.1993, n. 593, contratti, a titolo gratuito o oneroso, per attività di insegnamento di alta qualificazione rinnovabili annualmente fino a un massimo di 5 anni con esperti di alta qualificazione, in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale.
2. Il trattamento economico dei titolari dei contratti di cui al comma 1 è proposto dalla struttura didattica competente, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione e comunque entro eventuali limiti disposti dalla normativa vigente. Possono essere corrisposte eventuali somme a titolo di rimborso spese. Tali compensi sono a carico della struttura didattica competente o dell'Amministrazione centrale a valere su appositi stanziamenti destinati dal Consiglio di Amministrazione.
3. I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con enti pubblici, non possono superare, nell'anno accademico, il 5 per cento dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l'Ateneo.
4. I contratti di cui al comma 1 sono stipulati dal Rettore o suo/a delegato/a. Sono proposti dalle strutture didattiche di riferimento e approvati dal Consiglio di Amministrazione, per gli aspetti relativi al trattamento economico previa verifica del Nucleo di Valutazione sull'alta qualificazione dell'insegnamento e sulla congruità del curriculum scientifico o professionale.

Art. 10 - Conferimento di incarichi diretti ai sensi del comma 1 dell'art. 23 della Legge 240/2010 nei corsi di Master e Formazione Permanente

1. L'affidamento diretto di incarichi di titolarità di insegnamento di alta qualificazione ad esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico, a titolo gratuito o oneroso, viene deliberato dagli Organi di Governo, o da suoi organismi delegati, nell'ambito del flusso approvativo della proposta di istituzione o di attivazione del corso di Master o di Formazione Permanente, previo parere del Consiglio della Scuola di Master e Formazione Permanente.
2. L'affidamento diretto di incarichi di collaborazione didattica di alta qualificazione ad esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico, a titolo gratuito o oneroso, di durata superiore alle 25 ore, viene deliberato direttamente dal Comitato Scientifico di ciascuna iniziativa, sulla base della valutazione del Curriculum Vitae del soggetto, in base alle indicazioni, rispetto anche al numero di ore da svolgere, ricevute dai docenti titolari degli insegnamenti.
3. Il trattamento economico dei titolari dei contratti di cui al presente articolo è deliberato dal Consiglio di Amministrazione all'atto dell'istituzione o attivazione dell'iniziativa.
4. I contratti di cui al presente articolo, rinnovabili annualmente fino ad un massimo di 5 anni, sono stipulati dal Rettore o suo/a delegato/a, ferma restando la preventiva verifica del Nucleo di Valutazione sulla congruità del curriculum scientifico o professionale.
5. È possibile prevedere il ricorso a docenza di esperti esterni a titolo gratuito la cui individuazione, di norma, è in capo al partner dell'iniziativa ed è definita nell'ambito delle Convenzioni e degli Accordi di collaborazione stipulati con l'Ente Esterno, anche al di fuori delle Convenzioni di cui all'art. 8. del DPCM 30/12/93 n. 593.
6. I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con enti pubblici, non possono superare, nell'anno accademico, il 5 per cento dell'organico dei docenti di ruolo in servizio presso l'Ateneo.

Art. 11 - Conferimento di incarichi diretti ai sensi del comma 1 dell'art. 23 della Legge 240/2010 nei corsi di Dottorato di ricerca

1. L'affidamento diretto di incarichi di titolarità di insegnamento di alta qualificazione ad esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico, è di norma a titolo gratuito e viene deliberato dal Consiglio della Scuola di Dottorato o, ove delegato, dal Comitato Esecutivo.
2. L'affidamento diretto di incarichi di collaborazione didattica di alta qualificazione, di durata superiore a 25 ore ad esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico, è di norma a titolo gratuito e viene deliberato dal Collegio dei Docenti di ciascun Corso di Dottorato, su proposta dei docenti titolari degli insegnamenti, in base alle necessità e agli obiettivi formativi.
3. I contratti di cui al presente articolo, rinnovabili annualmente fino ad un massimo di 5 anni, sono stipulati dal Rettore o suo/a delegato/a, fatta salva la preventiva verifica del Nucleo di Valutazione sulla congruità del curriculum scientifico o professionale.
4. In caso di incarichi a titolo oneroso, la definizione del trattamento economico è stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
5. È possibile prevedere il ricorso a docenza di esperti esterni a titolo gratuito la cui individuazione, di norma, è in capo al partner dell'iniziativa ed è definita nell'ambito delle Convenzioni e degli Accordi di collaborazione stipulati con l'Ente Esterno, anche al di fuori delle Convenzioni di cui all'art. 8. del DPCM 30/12/93 n. 593.
6. I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con enti pubblici, non possono superare, nell'anno accademico, il 5 per cento dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l'Ateneo.

Art. 12 – Conferimento di incarichi diretti ai sensi del comma 3 dell'art. 23 della Legge 240/2010 con riferimento alle attività didattiche di cui all'art. 1

1. Al fine di favorire l'internazionalizzazione, ai sensi dell'art. 23 comma 3 della Legge 240/2010, possono essere conferiti incarichi didattici a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama.
2. Gli incarichi di cui al precedente comma, sono proposti dalla struttura didattica competente e presentati, per l'approvazione, dal Rettore al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico. Il curriculum del/la candidato/a sarà pubblicato sul sito web di Ateneo. I contratti di cui sopra sono stipulati dal Rettore.
3. Il trattamento economico dei contratti di cui al comma 1, è stabilito dal Consiglio di Amministrazione sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre università europee. I compensi sono a carico della struttura didattica competente o dell'Amministrazione centrale su fondi appositamente stanziati.

Parte III - Incarichi per attività didattica seminariale

Art. 13 – Incarichi per attività didattica seminariale

1. Come definito dal Regolamento sull'organizzazione della didattica e sull'attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e ricercatori del Politecnico di Torino, per attività didattica seminariale si intende un'attività didattica avente carattere di occasionalità e di durata non superiore alle 25 ore, mirata a valorizzare i contributi formativi innovativi e/o professionalizzanti erogati da soggetti esterni o professionisti del settore anche volti a sviluppare la partecipazione e la capacità di comprensione ed elaborazione critica della componente studentesca. Gli incarichi didattici per attività seminariale possono essere attribuiti, a titolo gratuito o oneroso, all'interno degli insegnamenti dei Corsi di studio definiti all'art. 1 del presente Regolamento.
2. È possibile l'attribuzione di incarico di titolarità per seminario didattico solo in casi eccezionali adeguatamente motivati e con riferimento alle attività didattiche erogate

nei Corsi di Master e Formazione Permanente, Corsi della Scuola di Dottorato e Progetti Speciali.

3. Per i corsi di Laurea e di Laurea Magistrale le ore relative ad attività didattica seminariale, di norma erogate in compresenza con il/la titolare o collaboratore/collaboratrice dell'insegnamento, sono da intendersi a titolo gratuito e aggiuntive rispetto al monte ore complessivo previsto a preventivo negli insegnamenti. La struttura didattica competente, in accordo con il/la titolare, valutato il curriculum, propone l'attribuzione dell'incarico.
4. Per i Progetti Speciali la struttura didattica competente, in accordo con il/la titolare, valutato il curriculum, propone l'attribuzione dell'incarico anche riferito ad attività didattiche di carattere sussidiario alla titolarità e di supporto alla didattica. Per tali incarichi può essere erogato un compenso a carico della struttura didattica competente o dell'Amministrazione centrale, nei limiti del trattamento economico stabilito dal Consiglio di Amministrazione per gli incarichi di cui all'art. 9 del presente Regolamento, e/o l'eventuale rimborso spese forfettario. Il Consiglio di Amministrazione può altresì prevedere regolamentazioni specifiche, in funzione dell'autofinanziamento delle iniziative.
5. Per i corsi di Master e Formazione Permanente le attività formative (attività didattiche di carattere sussidiario alla titolarità e di supporto alla didattica) di durata non superiore alle 25 ore, nell'ambito di ciascun insegnamento, sono considerate attività seminariali direttamente attribuite dal Comitato Scientifico di ciascuna iniziativa. I relativi compensi e/o l'eventuale rimborso spese forfettario sono deliberati nella proposta di istituzione/attivazione, nei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
6. Per i Corsi dalla Scuola di Dottorato, le attività formative (attività didattiche di carattere sussidiario alla titolarità e di supporto alla didattica) di durata non superiore alle 25 ore, nell'ambito di ciascun insegnamento, sono considerate attività seminariali direttamente attribuite dal Collegio dei Docenti di ciascun Corso o, per i corsi trasversali, dal Comitato Esecutivo della Scuola. Nell'ambito dei Corsi di Eccellenza, l'attribuzione di eventuali incarichi per attività seminariali è in capo al Dipartimento che organizza il corso e riceve il contributo economico, deliberato dal Comitato Esecutivo della Scuola di Dottorato. Per tali incarichi il Dipartimento può erogare un compenso e/o l'eventuale rimborso spese forfettario.

Parte IV - Norme generali e comuni

Art. 14 – Attribuzione, revoca degli incarichi didattici e trattamento economico/previdenziale

1. I contratti di diritto privato e gli affidamenti di incarico sono conferiti nominativamente con provvedimento del Rettore o suo/a delegato/a. La persona a cui è conferito un incarico didattico, non dipendente del Politecnico di Torino né docente di altri Atenei italiani, sarà invitato a stipulare un contratto quale prestazione d'opera regolata dall'art. 2222 e seguenti del Codice Civile.
2. Eventuali modifiche intervenute entro il termine del periodo di svolgimento dell'attività didattica, saranno effettuate mediante la stipula di un atto modificativo che integrerà il contratto originario.
3. Ai/Alle dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni è richiesto il nulla osta solo nel caso in cui l'ente di appartenenza lo preveda esplicitamente.
4. Gli assegnisti di ricerca possono svolgere attività didattiche di carattere sussidiario e di supporto alla didattica (non possono pertanto assumere titolarità di insegnamento salvo casi eccezionali. Tali incarichi saranno attribuiti con specifico decreto rettorale), nel rispetto di quanto previsto dalle norme e dai Regolamenti specifici e secondo le procedure di affidamento definite dal presente Regolamento. È fissato un limite di 60 ore complessive per anno accademico (ad esclusione delle ore di attività didattica erogate nelle challenge), fatte salve motivate deroghe concesse dal Rettore o suo/a

delegato/a.

5. Gli iscritti a Corsi di Dottorato di Ricerca del Politecnico di Torino e a Corsi di Dottorato di Ricerca Interateneo possono, previa dichiarazione di autorizzazione del Coordinatore del Corso di Dottorato di afferenza, svolgere attività didattiche di carattere sussidiario e di supporto alla didattica (non possono pertanto assumere titolarità di insegnamento), nel rispetto di quanto previsto dalle norme e dai Regolamenti specifici e secondo le procedure di affidamento ai sensi dell'art 23, comma 2 come definite dal presente Regolamento. È fissato un limite di 60 ore complessive per anno accademico, fatte salve motivate deroghe concesse dal Rettore o suo/a delegato/a.
6. Il personale tecnico e amministrativo del Politecnico di Torino può svolgere attività didattiche nel rispetto di quanto previsto dalle norme e dai Regolamenti specifici e secondo le procedure definite dal presente Regolamento nel limite di 60 ore complessive per anno accademico, fatte salve motivate deroghe concesse dal Direttore Generale, acquisito il parere favorevole del Direttore della struttura didattica competente o del Responsabile della struttura amministrativa di riferimento. Tale attività è da intendersi oltre l'orario di lavoro e sarà affidata tramite lettera di incarico del Direttore Generale. Il relativo corrispettivo viene erogato a titolo di attività extraistituzionale.
7. Nei casi di gravi inadempienze, il contratto o l'affidamento di incarico didattico può essere risolto con decreto del Rettore su richiesta motivata della struttura didattica competente.
8. I conferimenti degli incarichi didattici sono sospensivamente condizionati dall'effettiva attivazione degli insegnamenti, sia in relazione al raggiungimento del numero di studenti necessario, sia in relazione a ragioni di razionalizzazione e ottimizzazione dell'offerta formativa in base alle quali l'Ateneo può disattivare un insegnamento.
9. Ai contratti di diritto privato si applica il trattamento previdenziale previsto dalle disposizioni normative vigenti in materia.
10. Eventuali fattori di incremento o di riduzione del numero di ore effettivamente svolte definiti dal Consiglio di Amministrazione sono calcolati al termine dell'attività e a seguito della compilazione e convalida del registro delle lezioni secondo quanto stabilito all'articolo 15.

Art. 15 – Diritti e doveri – Incompatibilità

1. Chi ha un affidamento o un contratto di incarico didattico ha gli stessi diritti e doveri del personale docente in servizio presso il Politecnico di Torino secondo la normativa vigente.
2. Chi ha un affidamento o un contratto di incarico didattico deve svolgere personalmente tutte le ore di attività didattica previste dall'incarico e devono garantire il corretto svolgimento delle attività caratterizzanti l'incarico didattico in termini di contenuti e di adempimenti formali e amministrativi loro assegnati dall'Ateneo.
3. Chi è titolare di affidamenti o di contratti di incarico didattico è tenuto allo svolgimento degli esami di profitto, secondo le modalità previste per ogni insegnamento. In particolare, nell'ambito dei corsi di Laurea e Laurea Magistrale, i soggetti titolari sono tenuti a presiedere le Commissioni degli esami di profitto, ad assicurare la propria reperibilità e disponibilità per il ricevimento degli studenti, secondo modalità definite dall'Ateneo, all'assistenza alla preparazione delle prove finali, alla partecipazione alle sedute di laurea e di laurea magistrale in qualità di correlatori.
4. È fatto obbligo ai soggetti esterni, cui è stata attribuita una titolarità o una collaborazione secondo le modalità previste nella Parte I e II del presente Regolamento, di tenere un registro delle lezioni. Chi ricopre la titolarità è tenuto a vagliare il registro compilato da eventuali collaboratori/collaboratrici. Il predetto registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato ed esibito ad ogni richiesta del Responsabile della struttura didattica competente o del Rettore. In particolare,

nell'ambito dei corsi di Laurea e Laurea Magistrale, il registro deve essere compilato e convalidato entro quattro settimane dalla fine del periodo didattico, quale autocertificazione dell'attività didattica svolta, anche ai fini del pagamento del compenso. Il registro delle lezioni viene quindi vistato dal Direttore della struttura didattica competente. In caso di mancata compilazione del registro oppure di non apposizione del visto sul registro non si darà seguito al pagamento dell'attività didattica svolta.

5. Chi è titolare di affidamenti o di contratti di incarico didattico si impegna a svolgere il numero di ore definito a preventivo. Qualora al termine dell'attività didattica si registri una differenza fra le ore a preventivo e le ore a consuntivo, le ore in esubero, che comportino un aumento del monte ore complessivo previsto a preventivo, non saranno retribuite. Le variazioni di ore a consuntivo rispetto a quanto preventivato che non comportino un aumento del monte ore retribuibile dell'insegnamento saranno retribuite.
6. Nel caso di contratti stipulati con ex docenti strutturati dell'Ateneo il compenso è calcolato sulla base delle ore svolte, decurtate delle eventuali ore di compito atteso da assolvere.
7. Qualora intervenga in corso di validità dell'affidamento o del contratto una modifica nello status giuridico del soggetto che lo qualifichi come personale strutturato dell'Ateneo, il contratto si risolve automaticamente. Le ore svolte prima della presa di servizio potranno, ove applicabile, su richiesta del/la interessato/a, concorrere al raggiungimento del carico didattico atteso e in tal caso non saranno remunerate.
8. Nel caso in cui intervenga una modifica nello status giuridico di un soggetto esterno, titolare di insegnamento, che lo qualifichi come Assegnista di Ricerca del Politecnico di Torino o Ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge n. 240/2010, è fatta salva l'attribuzione dell'incarico di titolarità di insegnamento da parte delle Commissioni giudicatrici.
9. I soggetti titolari di affidamenti o di contratti di incarico didattico possono recedere dal contratto prima della scadenza per giusta causa con preavviso di almeno 15 giorni, dandone comunicazione nella procedura informatica predisposta, ed in ogni caso senza pregiudizio per il regolare svolgimento delle attività didattiche; in tal caso l'Ateneo erogherà il compenso in proporzione all'attività didattica effettivamente svolta ed attestata come previsto al comma 6. Nel caso in cui il recesso anticipato comporti l'impossibilità di partecipare alla commissione degli esami di profitto, rientranti negli obblighi del soggetto incaricato ai sensi del comma 4, l'Ateneo applicherà una decurtazione pari al 20% del compenso complessivo dovuto rispetto alle ore svolte. È fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.
10. La stipula di contratti di incarico didattico non produce diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.
11. I soggetti a cui è stata attribuita, con contratto di diritto privato, la titolarità di un insegnamento possono fregiarsi del titolo di professore a contratto, limitatamente alla durata della prestazione presso il Politecnico di Torino.
12. Non possono essere attribuiti incarichi didattici ai soggetti con età pari o superiore a 72 anni, ad esclusione degli incarichi-per attività seminariali, purché a titolo gratuito.
13. Ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettera b) e c) della Legge 240/2010 e successive modificazioni e integrazioni, non possono essere attribuiti incarichi didattici a docenti esterni che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con il Rettore, il Direttore Generale, un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, un professore o ricercatore in servizio presso il Politecnico di Torino nello stesso Dipartimento, organo o commissione che conferisce l'incarico didattico. L'attribuzione di incarichi didattici sarà subordinata all'assenza dei vincoli sopra riportati da autocertificarsi tramite apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
14. Ai sensi dell'art. 25 della Legge 724/1994, non possono essere attribuiti incarichi didattici:

- a. al personale del Politecnico di Torino cessato volontariamente dal servizio con diritto a pensione anticipata di anzianità;
 - b. al personale di altre amministrazioni pubbliche cessato volontariamente dal servizio con diritto a pensione anticipata di anzianità che abbia avuto con il Politecnico di Torino rapporti di lavoro o impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione dal servizio.
15. Non possono essere attribuiti incarichi didattici a coloro che si trovano nelle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 13 del D.P.R. 382/1980.
 16. I soggetti titolari e collaboratori si impegnano ad accettare e rispettare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, dal Codice di comportamento del Politecnico di Torino, emanato con D.R. 72 del 7 marzo 2014, e dal Codice etico reperibili sul Portale della Didattica.
 17. Per l'utilizzo dei locali e delle attrezzature messe a disposizione dal Politecnico, i soggetti titolari di affidamenti o di contratti di incarico didattico sono responsabili della loro buona conservazione e funzionalità, con obbligo di risarcimento del danno a loro imputabile.
 18. I soggetti titolari e collaboratori devono considerare riservati e soggetti a divieto assoluto di divulgazione tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico o didattico di cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento dell'incarico affidato.
 19. I soggetti titolari di incarico didattico partecipano come invitati senza diritto di voto alle sedute dei Consigli del Collegio dei Corsi di Studio di riferimento, secondo quanto previsto dal Regolamento dei Collegi dei Corsi di Studio del Politecnico di Torino.
 20. I partecipanti alle selezioni possono presentare ricorso al Rettore avverso le decisioni delle commissioni giudicatrici entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'esito della selezione; il Rettore decide entro i 30 giorni successivi, su parere obbligatorio di una commissione di tre membri da lui stesso nominata per l'esame del ricorso.
 21. Tutte le attività didattiche sono svolte in presenza nei locali che l'Ateneo mette a disposizione dei soggetti titolari di affidamenti o di contratti di incarico didattico. Nel caso se ne presentasse la necessità, l'Ateneo può stabilire modalità alternative di erogazione della didattica (es.: didattica in remoto, didattica mista, ecc.).

Art. 16 – Norme finali e transitorie, rinvii ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla sua emanazione fatta eccezione per quanto definito all'art. 13 che si applica già a partire dall'a.a. 2020/21.
2. Ai fini del presente regolamento per Direttore della struttura didattica competente si intendono: i Direttori di Dipartimento per gli insegnamenti dei corsi di studio di loro afferenza, il Vice Rettore per la Didattica per gli insegnamenti delle Lauree Triennali e Magistrali che non hanno un Dipartimento di afferenza, il Referente Accademico del Centro Linguistico di Ateneo per gli incarichi riferiti agli insegnamenti di lingua e il Direttore delle scuole Master e Dottorato per gli insegnamenti di loro afferenza.
3. Per i Progetti Speciali le funzioni attribuite alle strutture didattiche di riferimento/competenti o al Vice Rettore per la Didattica sono attribuite agli organi/commissioni competenti/Responsabile/Coordinatore istituiti nell'ambito degli stessi Progetti.